



Prot.n. (Vedi E-Signature)

Costa di Rovigo, (Vedi E-Signature)

VERBALE DI SOTTOSCRIZIONE DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA DEFINIZIONE DEL NUMERO E DEI CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. NECESSARI AD ASSICURARE LE PRESTAZIONI IN CASO DI SCIOPERO

- VISTO** il D.Lvo 165/2001, in particolare l' art. 43;
VISTO il DPR n. 275/99 in materia di autonomia delle Istituzioni scolastiche;
VISTA la legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83;
VISTO l'accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero Comparto Istruzione e Ricerca, del 2 dicembre 2020, in particolare l'art. 3, commi 1 e 2;
VISTO il C.C.N.L del comparto Istruzione e ricerca 2016/2018;
VISTA la nota di convocazione del Dirigente Scolastico,

l'anno 2021, il mese di gennaio, il giorno 5 Febbraio presso la sede dell'Istituto comprensivo Costa di Rovigo - Fratta Polesine, alle ore 14.30, in sede di definizione del protocollo d'intesa a livello di singola istituzione scolastica;

TRA

PARTE PUBBLICA

il Dirigente Scolastico pro-tempore Prof. **NELLO CALIFANO**

PARTE SINDACALE composta dalle organizzazioni sindacali rappresentative del Comparto Istruzione e Ricerca in quanto ammesse alle trattative nazionali,

FLC CGIL rappresentata da.....(cognome e nome) **CIAMAGLI VALTER**
CISL FSUR rappresentata da.....(cognome e nome) **MODA SANDRO**
UIL SCUOLA RUA rappresentata da.....(cognome e nome)
SNALS CONFAL rappresentata da.....(cognome e nome) **BOUFANTE RITA**
GILDA UNAMS rappresentata da.....(cognome e nome)
ANIEF rappresentata da.....(cognome e nome).

SI STIPULA

Il presente **PROTOCOLLO DI INTESA**, finalizzato a individuare il numero dei lavoratori necessari a garantire la continuità delle prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero presso l'istituzione scolastica e i criteri di individuazione dei medesimi,



Art.1 CAMPO DI APPLICAZIONE E FINALITA'

1. Il presente protocollo si applica a tutto il personale con rapporto a tempo indeterminato o a tempo determinato, esclusi i dirigenti, dipendente dell'Istituzione scolastica.
2. Il presente protocollo attua le disposizioni contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata ed integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, in materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero, indicando le prestazioni indispensabili e fissando i criteri per la determinazione dei contingenti di personale tenuti a garantirle.

Art.2 SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI - PRESTAZIONI INDISPENSABILI – NUMERO PERSONALE DEL CONTINGENTE MINIMO

Tenendo conto delle caratteristiche di contesto dell'istituzione scolastica e della normativa in premessa, le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero, delle quali è garantita la continuità al fine di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la garanzia del diritto all'istruzione e degli altri valori e diritti costituzionalmente tutelati sono:

I - ISTRUZIONE SCOLASTICA

- a1) Attività, dirette e strumentali, riguardanti lo svolgimento degli scrutini finali, degli esami finali nonché degli esami di idoneità: tutti i docenti del consiglio di classe interessato, 1 collaboratore scolastico per l'apertura e la vigilanza dell'ingresso per ogni plesso di svolgimento degli esami, 1 assistente amministrativo e 1 assistente tecnico informatico (se assegnato all'istituzione scolastica);
- a2) vigilanza sui minori durante i servizi di refezione, ove funzionanti, nei casi in cui non sia possibile una adeguata sostituzione del servizio: 1 collaboratore scolastico per "gruppo di allievi in turno mensa".

IV - EROGAZIONE ASSEGGNI INDENNITÀ

Adempimenti necessari per assicurare il pagamento degli stipendi e delle pensioni per il periodo di tempo strettamente necessario in base all'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche, ivi compreso il versamento dei contributi previdenziali ed i connessi adempimenti: 1 assistente amministrativo e il DSGA.

Art.3 COMUNICAZIONI

1. In occasione di ogni sciopero, il dirigente scolastico invita in forma scritta, anche via mail, il personale a comunicare in forma scritta, anche via mail, entro il **quarto giorno** dalla comunicazione della proclamazione dello sciopero, la propria intenzione di aderire allo sciopero o di non aderirvi o di non aver ancora maturato alcuna decisione al riguardo. La dichiarazione di adesione fa fede ai fini della trattenuta sulla busta paga ed è irrevocabile.
2. Il dirigente scolastico, in occasione di ciascuno sciopero, individua - anche sulla base della comunicazione del personale resa ai sensi del comma 4 - i nominativi del personale in servizio presso l'istituzione scolastica da includere nei contingenti minimi, tenuto alle prestazioni indispensabili per garantire la continuità delle stesse ai sensi dell'art. 2.
3. I nominativi inclusi nei contingenti sono comunicati ai singoli interessati **cinque giorni** prima dell'effettuazione dello sciopero. Il soggetto individuato ha il diritto di ribadire, entro il giorno successivo



alla ricezione della predetta comunicazione, la volontà di aderire allo sciopero già manifestata con la comunicazione scritta, chiedendo la conseguente sostituzione.

4. La sostituzione è accordata solo nel caso sia possibile; l'eventuale sostituzione è comunicata agli interessati entro le successive 24 ore.

5. L'istituzione scolastica comunica alle famiglie nelle forme adeguate (sito internet o registro elettronico), **almeno cinque giorni prima dell'inizio dello sciopero**, le informazioni di cui all'art. 3 c. 5 dell' "Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero."

Art.4 CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE

I criteri di individuazione del personale per i contingenti minimi sono i seguenti:

1. Volontarietà;

2. Ordine della graduatoria d'istituto partendo dal più basso nella graduatoria interna d'istituto escludendo dall'individuazione, tramite ordine della graduatoria, il personale individuato nel contingente nella precedente azione di sciopero.

Art.5 MISURE ORGANIZZATIVE

Il dirigente, senza incidere sull'esercizio del diritto di sciopero, può adottare tutte le misure organizzative utili per garantire l'erogazione del servizio, nel rispetto della legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art.6 RIFERIMENTI NORMATIVI

Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alla normativa primaria in materia di sciopero (L. 146/90 e ss.mm.ii. e ai decreti attuativi) e all' **Accordo sulle norme di garanzia dei servizi pubblici essenziali e sulle procedure di raffreddamento e conciliazione in caso di sciopero**.

Data5/2/2021.....

Per le Organizzazioni Sindacali:

FLC CGIL

CISL SCUOLA

UIL SCUOLA RUA

SNALS CONFAL

GILDA UNAMS.....

ANIEF.....

Per la parte pubblica:

IL DIRIGENTE SCOLASTICO